

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DI
PERSONALE DI ALTRO COMUNE**
(art. 1, comma 557°, Legge n° 31172004)

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di fra:

- Il signor Tadi Pierluigi, nato a Cremona il 05.07.1965, agente in qualità di Sindaco del Comune di Cappella Cantone; partita IVA: 00352820195
- Il signor Massimo Caravaggio, nato a Crema il 15.06.1971, agente in qualità di Sindaco del Comune di Gombito; partita IVA: 00336550199

PREMESSO che:

- L'articolo 1 c. 557 della L. 311/04, in deroga al regime di esclusività e non cumulabilità degli impieghi prevede che “*(... i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza)*”.
- Tale norma è considerata di diritto speciale, rispetto alla disciplina in tema di lavoro subordinato, e st palese derogatoria rispetto al principio di esclusività del rapporto di lavoro subordinato. Su questa linea, st pongono il parere n. 2441 del 25 maggio 2005 della prima sezione del Consiglio di Stato e la circolare del Ministero de11'Interno n. 2 del 21 ottobre 2005.
- La giurisprudenza contabile ha confermato la natura derogatoria dell'indicata disposizione normativa, precisando quanto segue (in particolare: Corte conti Lombardia, parere n. 23/2009):trattasi di specificazione de11'istituto del comando, definita assegnazione temporanea di personale; norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro; l'istituto trova la propria ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione.

RILEVATO che diversi pareri delle varie Corti dei Conti Regionali precisano come la formula organizzativa introdotta, dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, non integra una forma flessibile di assunzione, non altera la titolarità del rapporto di lavoro ed esula dall'ambito di applicazione de11'articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (Corte dei Conti Piemonte 3/2009, 200/2012 e 223/2012, Corte dei Conti Lombardia 23/2009, Corte dei Conti Veneto 80/2009 e da ultimo parere Corte dei Conti Veneto n. 955 del 19.11.2012), anche se viene ribadito che le spese sostenute pro-quota dall'ente per tali prestazioni vanno computate tra le spese de1 personale e soggiacciono alle relative limitazioni.

PRECISATO che la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.

DATO ATTO che il Comune di Gombito ha necessita di avvalersi delle prestazioni lavorative del dr. Alfredo Zanara, dipendente del Comune di Cappella Cantone (cat. D/4 al fine di fruire de11'attivita di aggiornamento e di controllo della “*buffer dati tributaria comunale*”.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cappella Cantone n.39 del 07/10/2017 con la quale il dipendente Alfredo Zanara è stata autorizzato, ai sensi de11'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 e de11'articolo 1, comma 557 della legge n. 311/2004, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Gombito, ed è stato approvato il presente accordo disciplinante le modalità operative di utilizzo del citato dipendente.

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Gombito n 32 in data 06/10/2017, con la quale è stato approvato il presente accordo disciplinante le modalità operative di utilizzo del citato dipendente.

TUTTO CIO PREMESSO, QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo temporaneo, presso il Comune di Gombito, del dipendente del Comune di Cappella Cantone, Zanara dr. Alfredo, nato a Crema il 10.12.1969, inquadrato nella categoria D, posizione economica D/4 del CCNL Enti Locali, per n. 12 ore settimanali, oltre alle 36 ore ordinariamente prestate in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato già essere con il Comune di Cappella Cantone. La precisa articolazione oraria sarà definita con successive intese.

L'accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31.12.2017.

Il Comune di Cappella Cantone autorizza il proprio dipendente di ruolo a tempo pieno, dott. Alfredo Zanara (Istruttore Direttivo Servizio Finanziario) a svolgere ulteriore attività lavorativa, oltre quella principale in alto con l'Ente di appartenenza, presso il Comune di Gombito.

Art.2

Modalità di espletamento del servizio

Le prestazioni lavorative, rese dal dipendente Zanara dr. Alfredo presso il comune di Gombito sono consentite per attività che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e dovranno garantire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Le prestazioni lavorative, concretamente poste in essere, attengono ad attività di aggiornamento e di controllo della "*banca dati tributaria comunale*" del Comune di Gombito.

L'orario giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita dal D.Lgs n.66/2003, art. 4, comma 2° (48 ore settimanali).

Art. 3

Rapporto di lavoro

In relazione al servizio prestato in favore del Comune di Gombito:

- al dipendente Zanara dr. Alfredo spetterà il trattamento economico previsto dai vigenti CCNL degli Enti Locali per la categoria D/4 e si applicheranno integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento. Al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante provvederà il Comune di Gombito.
- insorgerà, in favore del Comune di Gombito, un vincolo di prestazione di servizio, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza organico del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro.

Art. 4

Diritti del dipendente

Il dipendente dovrà essere garantito e tutelato nei propri diritti contrattualmente riconosciuti e relativi, in particolare, al periodo di riposo settimanale, alle ferie annuali ed alle misure di sicurezza in ragione altresì del proprio status di appartenenza.

Il Comune di Gombito assume ogni doverosa iniziativa per garantire al dipendente dott. Alfredo Zanara il trattamento giuridico ed economico disciplinato e previsto dalle norme dello Stato, della Regione, del vigente CCNL e dei propri regolamenti richiamabili in applicazione.

Art. 5
Diritto di recesso

È facoltà di ciascun comune recedere dal presente accordo, anche prima della scadenza concordata, con preavviso di almeno 20 giorni.

Art.6

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Cappella Cantone

Per il Comune di Gombito

